



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

20 SETTEMBRE 2021

WEBINAR

Alessandro Fischetti

Gruppo di lavoro Assirevi Riforma Terzo settore

L'art. 30, Organo di controllo, dispone che nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

L'organo di controllo ... può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L' art. 31, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Il soggetto incaricato, in conformità all'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., della revisione legale dei conti esprime con apposita relazione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010, un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio.

La relazione del revisore legale ex art. 14 del d. lgs. 39/2010 comprende anche il giudizio di coerenza con il bilancio, ai sensi della lettera e), comma 2, della parte della relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi anch'essa prevista dalla lettera e), comma 2, art. 14 del d.lgs. 39/2010.

L'incarico per la revisione legale essendo conferito ai sensi del d.lgs. 39/2010, richiede al revisore un giudizio di rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, il revisore dovrà verificare se il bilancio sia redatto in base alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, interpretate ed integrate dai principi contabili. L'approvazione del Principio Contabile ETS è necessaria per poter esprimere il giudizio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700.

Il modello di relazione dovrà ovviamente essere adattato alle denominazioni specifiche degli schemi e note di commento del bilancio degli enti.

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 510 richiede che Il revisore «*deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame*».

Per molti enti il 2021 è il primo anno nel quale è richiesto l'obbligo della revisione legale nonché l'adozione dei nuovi schemi e dei principi contabili OIC, pertanto per il revisore che assume l'incarico, è importante che l'ente sia dotato di un sistema contabile e gestionale che permetta di fornire i dati degli esercizi precedenti.

Particolare attenzione va posta alle scelte contabili dell'ente previste al par. 32 dalla bozza del Principio Contabile ETS.

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 richiede al revisore *«di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo»*.

Assume particolare rilevanza per il revisore che l'ente verifichi e documenti la sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

La bozza del Principio Contabile ETS prevede: *«tale valutazione può essere effettuata predisponendo un budget o un bilancio previsionale che dimostri che l'ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte»*.

La bozza del Principio Contabile ETS prevede l'iscrizione delle erogazioni liberali al *fair value* pertanto richiede la formulazione di valutazioni da parte della ente che può dare luogo a complessità nella quantificazione.

Gli effetti della complessità, della soggettività o degli altri fattori di rischio intrinseco nella quantificazione di tale valore influenzano la possibilità che questi contengano errori.

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540- *Revisione delle stime contabili e della relativa informativa*.

ASPETTI OPERATIVI- LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE

Art. 14 del d. lgs. 39/2010 lettera b) comma 1 *«Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili».*

Principio di revisione internazionale (SA Italia) n. 250 B - *Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale.*

Al fine di poter svolgere i controlli è necessario che l'ente sia dotato di un sistema contabile e di una struttura amministrativa adeguata.

E' richiesto al revisore un giudizio di coerenza con il bilancio *«della parte della relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie»*.

La bozza del Principio Contabile ETS definisce le informazioni obbligatorie, previste dal Decreto.

Il Principio di revisione internazionale (SA Italia) n. 720 B tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza con il bilancio.